

**Tribunale Ordinario di Perugia****SECONDA SEZIONE CIVILE****Verbale di udienza**

Il giorno **24/01/2022**, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Perugia, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa

TRA

**TAVERNA DEL LUPO SNC**

- ATTORE/TRICE

E

**NUOVA BANCA DELL' ETRURIA E DEL LAZIO SPA**

- CONVENUTO/A

visto l'art. 83, settimo comma, lett. h) del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020;

preso atto, in particolare, di quanto previsto dall'art. 221 della legge di conversione del decreto legge nr. 77/2020 (cd. decreto rilancio);

lette le disposizioni introdotte con il D.L. 125/2020;

visto altresì l'art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;

visto infine il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 che ha prorogato il termine del 31 gennaio 2021, già fissato nell'art. 1 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35, al 30 aprile 2021, *oggi esteso al 31 luglio 2021, per effetto del D.L. 44/2021, conv. nella L. 28 maggio 2021, n. 76;*

ritenuto che in forza del richiamo contenuto nelle predette disposizioni continua a visto infine il D.L. 228/2021 che ha esteso l'applicabilità delle disposizioni emergenziali fino al 31.12.2022;

ritenuto pertanto di poter fare applicazione dell'art. 221 del d.l. 34/2020, convertito con modificazioni nella l. 77/2020

dato atto che, con decreto emesso in data 05.01.2022 lo scrivente ha disposto la trattazione del presente procedimento mediante trattazione cartolare e che detto provvedimento è stato ritualmente comunicato alle parti dalla Cancelleria;

rilevato che le parti hanno depositato, nei termini stabiliti, le rispettive note contenenti le istanze e le conclusioni;

**P.Q.M.**

il Giudice decide la causa *come da sentenza separata sul presente verbale nella parte che segue senza lettura del provvedimento stante l'intervenuta trattazione scritta e manda la Cancelleria di dare comunicazione alle parti del presente verbale e della sentenza* ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.,

Il Giudice  
(dott. Luca Marzullo)



**TRIBUNALE DI PERUGIA**  
*Seconda Sezione Civile*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale che precede, tenutosi nelle forme dell'udienza carolare, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. **R.G. 7646/2017** tra

**TAVERNA DEL LUPO S.N.C.**, in persona del legale rappresentante *p.t.*

Rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bosano del foro di Spoleto e dall'avv. stab. Alessio Albertacci del medesimo foro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito Foligno, via N. Sauro, n. 4/b, giusta delega in atti;

*Attore*

**CONTRO**

**INTESA SANPAOLO (GIÀ UBI BANCA S.P.A.)** in persona del legale rappresentante *p.t.*;

Rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Astolfi, dall'avv. Patrizio Melpignano e dall'avv. Piero Pieri ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Perugia, P.zza Danti, n. 28, giusta delega in atti;

*Convenuto*

***Avente ad oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).***

***RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE***

1. La società Taverna del Lupo s.n.c., premesso di avere intrattenuto con la Banca dell'Etruria e del Lazio il rapporto di conto corrente ordinaria, n. 1843, aperto presso la filiale di Sigillo sin dal 1991 e successivamente rinumerato con il n. 70 e **poi chiuso nel dicembre del 2013**, si è rivolta al Tribunale di Perugia onde ottenere in contraddittorio con

detta società, l'accertamento della mancata consegna del contratto nonché della “nullità, inefficacia e/o invalidità parziale” dello stesso nella parte in cui prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché “di tutte le condizioni contrattuali sfavorevoli”.

In particolare, lamentata l'indeterminatezza e comunque l'irregolarità del contratto e delle ulteriori condizioni contrattuali, la sua “non rituale” sottoscrizione nonché la violazione delle regole in tema di buona fede e correttezza ed in tema di usura, l'attrice ha chiesto la rideterminazione del saldo di conto corrente e la condanna dell'istituto di credito alla restituzione dell'importo di € 77.877,24 oltre rivalutazione di interessi quali interessi anatocistici illegittimamente addebitati (per € 25.979,94), usurari (per € 11.937,06), per l'indebita applicazione della commissione di massimo scoperto (per € 4-351,83), per spese ed oneri illegittimamente applicati (per € 11.349,68) per l'erronea applicazione di interessi attivi (per € 3.659,46), quale “delta interessi” (per € 20.599,27).

**1.1.** In particolare, rappresentato di avere richiesto la documentazione contrattuale e contabile e che tale richiesta è rimasta tuttavia senza riscontro, l'attrice ha rappresentato l'indebita applicazione delle voci a vario titolo applicate al rapporto contrattuale, siccome desumibili dalla documentazione in suo possesso, dolendosi della mancata consegna del contratto di conto corrente originario e della conseguente violazione del requisito della forma scritta, della nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, del superamento del tasso soglia, della nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto nonché dell'indebita applicazione di spese ed oneri mai pattuiti.

Da qui le conclusioni di cui all'atto di citazione ed a cui si rinvia.

**1.2.** Nel presente giudizio si è costituita la società UBI Banca – Unione di Banche Italiane la quale, dopo avere ripercorso il contenuto delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo, ha precisato che il rapporto n. 1843 aperto presso la filiale di Sigillo è stato estinto il 10.10.2001 e che il rapporto n. 70 è stato aperto presso la filiale di Gubbio il 26.9.2001, **successivamente estinto il 9.12.2013**, di talché, prosegue la convenuta, si tratta di rapporti distinte ed autonomi.

Fatta tale premessa, la convenuta ha contestato la **propria carenza di legittimazione passiva** quale ipotizzato successore della Banca dell'Etruria e del Lazio, deducendo che la Nuova Banca Etruria costituita il 22.11.2015 è subentrata nei rapporti bancari facenti capo alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio esistenti a detta data e non anche a quelli estinti, con l'ulteriore corollario che al momento della fusione della Banca Tirrenica s.p.a. (già Nuova Banca Etruria) in UBI Banca non era “transitato” anche il rapporto già estinto.

**1.2.1.** Ha, di poi, eccepito la convenuta l'intervenuta prescrizione, anzitutto per il conto corrente n. 1843, in quanto estinto il 10.10.2001 ma anche con riferimento al conto corrente n. 70, estinto il 9.12.2013, in relazione al quale sarebbero le pretese svolte dall'attrice dovrebbero ritenersi prescritte sin dall'epoca di insorgenza dell'indebitato o comunque, in conformità a Cass. civ. sez. un. 24418/2010 con riferimento alle rimesse aventi carattere solutorio, stimate in € 40.912,78 (cfr. pag. 12 comparsa di costituzione).

**1.2.2.** Nel merito, ha contestato le deduzioni osservando che il contratto (n. 70) è stato regolarmente sottoscritto in data 26.9.2001 recando tutte le pattuizioni negoziali applicate, ivi compresa quella concernente lo *ius variandi*, evidenziando che la richiesta di esibizione non ha avuto seguito in ragione della scarsa chiarezza della richiesta.

Ha, di poi, sottolineato la corretta applicazione della clausola trimestrale degli interessi, conformemente a quanto pattuito, ha escluso il superamento del tasso soglia anche mediante richiamo ai principi giurisprudenziali in materia, ha contestato la deduzione in merito all'invalidità della clausola relativa alla Commissione di massimo scoperto e, più in generale, in merito a spese ed oneri addebitati, in quanto applicati conformemente a quanto previsto.

**1.3.** Mutato il giudice istruttore nella persona fisica, ed assegnata la causa allo scrivente, nelle more subentrato nella gestione del ruolo, la causa è stata trattata con lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e, quindi istruita mediante ordine di esibizione ed accertamento tecnico.

In particolare, quanto all'ordine di esibizione, lo stesso ha avuto ad oggetto la documentazione contrattuale relativa al contratto n. 1843 che, nella prospettazione attorea sarebbe divenuto il n. 70.

Quindi disposto ed eseguito l'accertamento tecnico, il procedimento è giunto all'udienza odierna, all'esito di un differimento dell'udienza onde consentire un supplemento di discussione – attuata mediante contraddittorio cartolare stante la modalità di celebrazione dell'udienza dovuta alla diffusione dell'emergenza sanitaria – in relazione al profilo concernente la carenza di legittimazione; quindi le parti, sono state invitate a precisare le conclusioni ai sensi e nelle forme di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c.

Sotto il profilo della dinamica processuale, giova, dunque, precisare che detto incumbente è stato svolto sulla scorta di quanto previsto dall'art. 83 del D.L. 18/2020 e art. 221 della L. 77/2020 e, dunque, nelle forme della trattazione scritta.

**2.** In via preliminare deve essere esaminata la questione di legittimazione passiva, sollevata dalla convenuta e dalla stessa esclusa sull'assunto che al momento del trasferimento dei rapporti alla Nuova Banca Etruria, successivamente fusa in Ubi Banca,

sarebbero “passati” unicamente i rapporti *esistenti*, non anche quelli, come quello oggetto del presente procedimento, estinti a quella data.

L'assunto è **fondato** per le ragioni che si vanno di seguito ed esporre

**2.1.** Sul punto deve ricordarsi, sotto un profilo strettamente storico, che con decreto n. 45 del 10.02.2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, l'Amministrazione straordinaria della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. B) e che con provvedimento della Banca d'Italia del 11.2.2015 sono stati nominati i relativi gli Organi straordinari della Procedura; con Decreto Legge 22 novembre 2015 n. 183, poi, è stata costituita la Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio Società per Azioni al fine svolgere i compiti di ente-ponte ai sensi del D.Lgs. n. 180 del 16/11/2015.

A favore della stessa Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a. è stata quindi disposta, con provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015, la cessione dei diritti, attività e passività costituenti l'azienda bancaria della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa in amministrazione straordinaria.

Con Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70, Art. 1 commi da 842 a 854, è stato recepito il Decreto Legge 22 novembre 2015, n. 183, contestualmente abrogato, fermi restando gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.

Ancora, in data 06.09.2017 è stata effettuata l'iscrizione presso il Registro delle Imprese delle modifiche statutarie deliberate in data 10.05.2017 dall'Assemblea dei Soci di Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio spa, con conseguente modifica della denominazione sociale e dell'indirizzo della sede legale in Banca Tirrenica spa; quindi, con atto del 14.11.2017 (rep. 104684; racc. 36572), la Banca Tirrenica spa (già Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio spa), è stata fusa per incorporazione, con effetto giuridico dal 27.11.2017, nella Unione di Banche Italiane S.p.A., in forma abbreviata la quale, pertanto è subentrata, senza soluzione di continuità, in tutti i diritti e attività, obblighi, oneri e passività, rapporti contrattuali e rapporti processuali, nessuno escluso, facenti capo alla suddetta società incorporata al momento della predetta fusione.

La formulazione utilizzata nei provvedimenti richiamati e, contestualmente le espresse eccezioni formulate nonché altre forme di cessione (anche mediante operazioni di cartolarizzazione avvenute) consentono di ravviare una generalizzata cessione a Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a. (anche) dei rapporti attivi e passivi già riconducibili di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop. (con l'unica eccezione – qui irrilevante –

delle passività specificamente considerate al citato punto 2.1. dell'atto, ovvero le obbligazioni "subordinate") e da queste ad Ubi Banca.

**2.2.** Deve, però, osservarsi che da tali operazioni rimanesse esclusi i rapporti già conclusi al momento del trasferimento a meno che gli stessi non fossero divenuti oggetto di giudizio.

Come detto, con D.L. 22 novembre 2015 n. 183 è stata costituita la NBEL al fine svolgere i compiti di ente ponte, ai sensi del D.Lgs. n. 180 del 16.11.2015; in tal senso, la L. n. 208 del 28.12.2015 ha recepito il D.L. n. 183/2015 contestualmente abrogandolo, fermi restando gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo.

A favore della NBEL, con provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015, è stata, quindi, disposta la cessione dei diritti, attività e passività costituenti l'azienda bancaria della BPEL in amministrazione straordinaria.

Più nel dettaglio, l'art. 43 del d.lgs. 180/2015 dispone che *"la cessione, in una o più soluzioni, a un ente-ponte ha ad oggetto: a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse; b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi"*, mentre il quarto comma della stessa norma specifica che *"fermo restando l'articolo 47, comma 9, l'ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti, salvo che la Banca d'Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione"*.

In applicazione di tale previsione, Banca d'Italia, esercitando il potere di escludere talune attività o passività dalla cessione, nel provvedimento del 22 novembre 2015 ha specificato che *"restano escluse dalla cessione dell'azienda soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera ppp), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione"*, con ciò riferendosi in sostanza ad alcune categorie di titoli subordinati, pure elencati nel provvedimento.

Il suddetto provvedimento della Banca d'Italia ha, quindi, disposto<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> Ad esempio, per completare il perimetro dell'oggetto della cessione può essere richiamato l'atto di cessione all'ente-ponte dei diritti, delle attività e delle passività di Banca delle Marche s.p.a., adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 1241108/15 del 22 novembre 2015 che, all'art. 1 così dispone:

*"1.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2, tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione, sono ceduti ex artt. 43 e 47 del d.leg.vo n. 180/15, all'ente-ponte [...]"*

*1.3 Ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.leg. n. 180/15, l'ente-ponte succede, senza soluzione di continuità, alla banca in risoluzione nei diritti, nelle attività, nelle passività, nei rapporti e nei giudizi di cui al precedente comma 1°."*

- al punto 1.1, la cessione di “...*tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l’azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione...*” ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 43 e 47 del D.Lgs. n. 180/2015;
- al punto 2.1., “...*l’esclusione dalla cessione delle “passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall’art. 1, lettera ppp), del D.Lgs. 180/2015, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell’ente in risoluzione”.*

**2.3. In definitiva** in diritto la questione d’interesse è se – alla stregua della normativa speciale e secondo le norme ordinarie sulla cessione di azienda, come previste dal codice civile ed integrate, per il settore di riferimento, dal TUB – l’ente cessionario subentri o meno nelle passività per il fatto illecito compiuto dai suoi danti causa, in corso di accertamento innanzi all’AG al momento della cessione o per quelle, comunque anteriori, il cui accertamento giudiziale è stato proposto successivamente alla suddetta cessione.

**2.3.1.** Anzitutto, visto che l’accertamento del debito è l’oggetto del presente giudizio, è evidente che il relativo debito non risulta iscritto nei libri contabili al momento della cessione.

Va, a tal fine, ricordato che nelle Informazioni rese dalla Banca d’Italia sulla soluzione della crisi delle “quattro banche”, tra cui la Banca dell’Etruria e del Lazio, si ribadisce che le perdite accumulate dalla banca sono state assorbite in prima battuta dagli strumenti di investimento più rischiosi, cioè azioni ed obbligazioni subordinate (e questo ne spiega l’azzeramento al momento della cessione); per ciascuna delle “quattro banche” la parte buona è stata separata da quella “cattiva”; all’ente-ponte o *good bank* o *bridge bank* sono state conferite tutte le attività diverse dai prestiti in sofferenza, per dare continuità all’attività bancaria precedente a tutela dei depositi, dei conti correnti e delle obbligazioni ordinarie, con il preciso scopo di vendere la banca buona al migliore offerente e quindi retrocedere al fondo di Risoluzione i ricavi della vendita.

La banca cattiva, invece, o *bad bank*, sempre secondo dette informazioni, sarebbe restata priva di licenza bancaria, avrebbe assorbito i prestiti in sofferenza residuati dopo le imputazioni delle perdite al capitale, alle azioni ed alle obbligazioni subordinate e dopo gli accolti al Fondo di Risoluzione, col diverso scopo di far vendere tali prestiti a specialisti nel recupero dei crediti o di gestirli direttamente per curarne il recupero.

Se è così, è evidente che, in base all'art. 1 del provvedimento di cessione all'ente-ponte delle attività e passività riferibili alla banca in risoluzione, deve trattarsi di attività o passività riferite a precedenti rapporti contrattuali (lo scopo della *good bank* è quello di proseguire l'attività bancaria e di non pregiudicare quanti, in qualità di clienti della banca risolta, hanno in corso rapporti giuridici attivi e passivi con essa) e di attività, passività, diritti ed azioni giudiziarie **in essere** al momento appunto della cessione, cioè alla data del 22 novembre 2015.

**2.3.2.** Con maggior impegno esplicativo, va osservato che, ai sensi degli artt. 42, 43 e 47 del d. lgs. 180/2015, l'ente-ponte è costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi dell'articolo 43, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate.

Proprio in ragione di ciò oggetto della cessione sono tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse, nonché tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi, fermo rimanendo che il valore complessivo delle passività cedute all'ente-ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attività ceduti o provenienti da altre fonti.

A momento della sottoposizione della Banca dell'Etruria e del Lazio alla risoluzione e della costituzione dell'ente ponte, i contratti oggetto i causa erano estinti e, alla medesima data, non era pendente alcun procedimento avente ad oggetto la validità di detti rapporti contrattuali ovvero l'eventuale sussistenza di obbligazioni restitutorie o risarcitorie dipendenti dalla non corretta esecuzione dei rapporti medesimi.

Detta circostanza comporta che i contratti medesimi non sono stati oggetto di cessione all'ente ponte non essendo più sussistenti al momento della successione a titolo particolare dell'ente ponte medesimo nelle passività e nei diritti riferibili alla banca sottoposta prima ad amministrazione straordinaria e poi a risoluzione.

Detta valutazione è avvalorata dalla circostanza legislativamente prevista dell'esigenza di mantenere l'equilibrio tra passività e diritti ed attività cedute esigenza che richiede una stima di detti elementi al momento dell'effettuazione della cessione.

Sicché, se può certamente condividersi l'assunto che un'eventuale responsabilità contrattuale del cessionario in relazione a rapporti contrattuali costituiti dalla cedente possa riguardare prestazioni non ancora eseguite ovvero inadempimenti già contestati e conoscibili al momento della cessione, perché ciò accada occorre che siano integrati i

presupposti previsti dalla normativa primaria e secondaria intervenuta, escludendo, per l'effetto, i rapporti contrattuali già eseguiti ed estinti e per i quali, al momento della cessione, non era pendente alcuna azione giudiziaria.

Detto altrimenti, oggetto di cessione sono stati, anzitutto, i rapporti contrattuali: attivi o passivi ma evidentemente in essere alla data di efficacia della cessione, come testualmente previsto **e tra questi, pacificamente, non rientra il rapporto oggetto di causa, estinto nel dicembre del 2013.**

Oggetto di cessione sono, altresì, stati **i giudizi**, anch'essi attivi o passivi, e **anch'essi in essere alla data di efficacia della cessione**: detto altrimenti, tra le passività cedute all'ente ponte NBEL non possono non rientrare gli obblighi corrispondenti ai crediti litigiosi fatti valere verso la vecchia banca BPEL alla data della sua messa in risoluzione, **purché già tradottisi in un contenzioso pendente.**

**2.4.** Ragioni di completezza espositiva rendono opportuno inoltre indicare le ragioni che portano ad escludere la ritenuta applicabilità dell'art. 58, c. 2, TUB, che metterebbe fuori gioco l'ordinaria disciplina dell'art. 2560 cod. civ.

Rispetto a tale assunto, appare insuperabile l'osservazione secondo cui l'art. 47 del d. lgs. n. 180/2015 (il quale detta disposizioni comuni per tutte le cessioni disciplinate dalle sottosezioni I, II e III del decreto, tra cui anche quella in favore dell'ente-ponte), al comma terzo prevede esplicitamente che *“se la cessione ha ad oggetto crediti, si applica l'articolo 58, comma 3 del Testo Unico Bancario”*: previsione che sarebbe inutile se si dovesse ritenere che l'art. 58 TUB si applica in tutti i casi di cessione in cui è parte una banca, compreso quello in esame, e non fosse invece applicabile nei limiti del richiamo operato dalla disciplina speciale.

L'osservazione, fondata sul tenore letterale dell'art. 47 cit. (oltre che sulla *ratio* di garantire che l'attività bancaria possa proseguire senza il rischio di passività incognite), appare ineludibile, alla stregua del principio d'interpretazione utile.

Da ciò deriva che l'art. 58 TUB – nelle fattispecie disciplinate dal d. lgs. n. 180/2015 – non è applicabile, se non limitatamente alle parti esplicitamente richiamate, cioè al terzo comma. Non potendo applicarsi tale specifica disciplina della cessione di azienda bancaria, non sembra esservi ostacolo all'applicazione della disciplina generale dell'art. 2560 cod. civ..

Esclusa l'applicabilità dell'art. 58 TUB, alla stregua dell'art. 2560 c.c., per i debiti scaturiti dagli illeciti commessi dal cedente (sia sotto il profilo della violazione di specifici obblighi contrattuali, sia sotto il profilo della responsabilità c.d. da prospetto), la banca cessionaria non può dirsi passivamente legittimata rispetto a esposizioni per risarcimento non evincibili dalle scritture contabili.

3. Ebbene, ricostruita nei termini che precedono la normativa applicabile, risulta, ad avviso del Tribunale, fondata l'eccezione di carenza di legittimazione non potendosi ritenere integrati i presupposti in forza dei quali il rapporto qui in contestazione possa ritenersi ricompreso tra quelli oggetto di cessione.

In verità, in punto di fatto è incontestato che il rapporto si sia esaurito, a prescindere ora dall'uniterietà o meno dei rapporti bancari intercorsi tra le parti, il 9.12.2013.

Successivamente a tale data, la società attrice, oltre ad aver chiesto l'esibizione documentale aveva indubbiamente esperito il procedimento di mediazione esperito il 22.9.2015, ma non era stato incardinato alcun giudizio, introdotto unicamente con il presente procedimento, nel mese dicembre del 2017.

Ebbene, anche in armonio con la *ratio* che ispira la speciale disciplina speciale delle aziende bancarie in risoluzione (ravvisabile nell'esigenza di salvaguardare la banca in perdita, garantire la prosecuzione della sua attività e mantenere l'equilibrio tra passività e diritti ed attività cedute esigenza che richiede una stima di detti elementi al momento dell'effettuazione della cessione nonché la stabilità del sistema bancario in generale: cfr. in tal senso Corte di App. Milano, n. 917 del 28/2/19; Trib. Roma, n. 7218 del 14/5/20; Trib. Roma 8 febbraio 2021, n. 2152), e che proprio in quanto speciale non può che essere di *stretta interpretazione*, è evidente che il novero dei rapporti oggetto di cessione non possa che essere restrittivamente interpretato e, dunque, ricomprendendovi al suo interno le attività e passività, i rapporti in essere e, per quel che in questa sede rileva, le azioni giudiziarie **in essere** al momento appunto della cessione, cioè alla data del 22 novembre 2015.

E, ancora, se è sicuramente vero che la mediazione intrapresa sicuramente consentiva all'ente ponte di sapere che il rapporto poteva essere oggetto di contestazione, appare altresì ineluttabile conseguenza dell'interpretazione qui accolta che il concetto di giudizi attivi e passivi sia chiaramente indicativo unicamente dell'azione giudiziaria intrapresa, non essendo possibile qualificare "giudizio" né "passività" l'introduzione del procedimento di mediazione non seguito, se non due anni più tardi, dall'instaurazione del procedimento.

**3.1.** Né conduce a soluzioni differenti la circostanza che l'esperimento del procedimento di mediazione sia previsto come obbligatoria.

In disparte, la circostanza che l'avvio del procedimento giudiziario potrebbe comunque precedere l'introduzione di tale procedura, rimandando all'eccezione di parte o al successivo rilievo del Giudice, l'assegnazione del termine per l'esperimento del prescritto *iter* e l'assolvimento della condizione di procedibilità, nel caso di specie v'è che al 22.9.2015 il procedimento di mediazione era concluso, la condizione di procedibilità, dunque, assoluta

ma il giudizio non era stato ancora incardinato e non era dunque pendente alla data del 22 novembre 2015, venendo incardinato due anni più tardi.

In tale ottica, anche volendo valutare la *ratio* sottesa all'adozione della particolare disciplina introdotta, funzionale tra le altre cose a far comprendere all'ente di nuova creazione quali sarebbe stati i rapporti destinati a "transitare, si sarebbe potuto diversamente opinare solo laddove il procedimento di mediazione fosse stato *pendente* alla medesima data, ricomprendendo nel novero dei giudizi in essere (in quanto, cioè, riferiti a rapporti oggetto di contestazione) anche il procedimento di mediazione, ma certo non nel momento in cui *anche* tale procedura risultava, alla data del 22 novembre 2015, conclusa.

Sicché, i rapporti azionati nel presente giudizio non sono entrati a far parte dell'azienda ceduta, secondo il regime di separazione introdotto rispetto ai rapporti giuridici estinti (a mente dell'art. 47: "*gli altri terzi, i cui diritti, attività, passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività e sulle passività oggetto della cessione*"), che rende essenzialmente immune la dotazione patrimoniale degli enti ponte (v. art. 42 d.lgs. n. 180) dalle azioni esperibili dai soggetti i cui diritti non hanno formato oggetto della cessione dell'azienda bancaria all'ente ponte medesimo (cfr. in tal senso Trib. Livorno, sez. I, 21 maggio 2021, n. 418).

4. Deve, in conclusione, essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'ente convenuto.

Stante l'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- **dichiara** il difetto di legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo s.p.a.;
- **compensa** tra le parti le spese di lite e di CTU

Perugia, li 24 gennaio 2022

Il Giudice  
(*dott. Luca Marzullo*)